



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051/31.43.880 – Fax 051/31.43.881-900

Sito Web: www.figc-dilettanti-er.it – Mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



DILETTANTI

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N°49 del 21/06/2017

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

Circolare n°80

Circolare 6-2017 Ufficio Studi Tributarî FIGC

Comunicato ufficiale n°368

CU 178/A FIGC - abbr. termini coppa Comitati Regionali/Provinciali 2017/2018

Comunicato ufficiale n°369

CU 179/A FIGC - abbr. termini fase nazionale Coppa Italia Dilettanti 2017/2018

Comunicato ufficiale n°370

CU 180/A FIGC - abbr. termini fase finale Camp. Juniores dilettanti 2017/2018

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazioni della Segreteria

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

GUIDA SEMPLIFICATA DEMATERIALIZZAZIONE:

- firma elettronica
- iscrizione campionati con firma elettronica
- ricarica portafoglio iscrizioni
- tesseramento dilettanti e settore giovanile scolastico
- cartellini dirigenti/calciatori dilettanti

DESIDERATA CALCIO A CINQUE S.S. 2017-2018



MANUTENZIONE AL SISTEMA AS400

Per consentire al Centro Elaborazione Dati della Lega Nazionale Dilettanti di effettuare le operazioni di aggiornamento al Sistema Operativo dell'AS400, si informano le Società che a partire da oggi 21 al 22 Giugno 2017 e dal 27 al 30 giugno 2017 non sarà possibile convalidare la firma elettronica.



DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI Stagione sportiva 2017/2018

A - PREMESSA

A.1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ubicato nel territorio comunale in cui la Società ha la propria sede sociale (art. 19, co 1, NOIF);
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
 - tassa associativa alla L.N.D.;
 - diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - assicurazione tesserati;
 - acconto spese per attività e organizzazione.

B – LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

B.1. Utilizzando l'area, riservata e protetta, istituita nell'ambito del sito web della L.N.D. (www.lnd.it), dove le Società possono gestire tutti gli adempimenti seguendo anche le indicazioni dello "AIUTO IN LINEA", si compila la domanda di iscrizione (FOGLIO DI CENSIMENTO), costituita, nell'ordine, dalle pagine:

- Riepilogo richieste iscrizioni Campionati (*pagina già compilata che riporta, in dettaglio, le spettanze della LND a seconda dei Campionati*);
- Desiderata;
- Campo di gioco per ciascun Campionato (*con dichiarazione di disponibilità che deve essere sottoscritta dal proprietario dell'impianto ovvero dal gestore*);
- Organigramma;
- Delegati alla firma;
- Presidente;
- Autocertificazione ex art. 22-bis delle NOIF del Rappresentante Legale;
- Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
- Dati Società.

Tutte le informazioni contenute nel foglio "**Dati Società**", oltre a costituire la base per la pubblicazione dell'"ANNUARIO", sono da considerarsi "**dati ufficiali**", pertanto devono essere immesse con la massima completezza e attenzione.

C – EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

C.1. - Le Società devono trasmettere, in allegato, alla domanda di iscrizione la sotto specificata documentazione nei casi in cui:

- a) il Comune proprietario non fosse in grado di rilasciare il documento entro i termini previsti, la Società dovrà presentare apposita attestazione del Comune con la quale l'Ente si impegna a rilasciare la dichiarazione di disponibilità prima dell'inizio del Campionato. Si ricorda che il campo ufficiale di gioco deve essere omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ubicato nel territorio comunale in cui la Società ha la propria sede sociale (art. 19, co 1, NOIF);
- b) la Società svolga **attività in impianti non ubicati nel territorio comunale in cui hanno sede**, dovrà presentare la domanda di autorizzazione alla deroga motivata e documentata. In via eccezionale e per fondati motivi, il Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 19, co. 4 delle NOIF, vaglierà la richiesta e valuterà ogni singola autorizzazione;
- c) la Società abbia **eventuali debiti nei confronti degli aventi diritto** (Enti federali/Società/calciatori/allenatori ecc.), compresi quelli sanciti, in via definitiva, entro il 31 maggio, dall'organo competente (Commissione Accordi Economici, Commissione Vertenze Economiche, Collegio Arbitrale presso LND, Commissione Premi di Preparazione, ecc.) (art. 94-ter, co. 12 e 13 NOIF, Circolare LND n. 70 del 9/5/2017), dovrà presentare la **documentazione**, incontestabile e dimostrativa, **dell'avvenuto pagamento**. Rientra fra gli oneri da corrispondere il versamento di somme dovute a titolo di diritti per la riomologazione degli impianti in erba artificiale, quindi non saranno accettate le domande di ammissione delle Società che non provvederanno a documentare l'avvenuto pagamento¹;
- d) le Società che svolgono campionati di CALCIO A 5 dovranno presentare il **Foglio questionario desiderata** (allegato ai comunicati ufficiali e in modulistica sul sito del C.R.E.R. www.figc-dilettanti-er.it).

D – LA PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

D.1. – La presentazione della domanda e della documentazione

1. L'avvio delle operazioni per l'iscrizione ai Campionati decorre dal **6 luglio 2017**. Solo da tale data sarà attiva l'area "ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI" sul sito web della L.N.D. che è accessibile alle Società per la compilazione delle relative domande.

¹ Si ricorda che alle Società che gestiscono **campi in erba artificiale** esclusivamente per lo svolgimento di attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% (IVA esclusa) delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

2. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare, **rendendo “definitivi”** i relativi documenti con l'apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, completarli con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine e con le firme autografe degli altri Dirigenti negli appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma).

3. Occorre quindi perfezionare l'iscrizione con la nuova procedura c.d. **“dematerializzazione”**, tramite **firma elettronica**. Nella Home della propria area società, alla voce **“Riepilogo documenti con firma elettronica”** sarà presente il documento dell'iscrizione da “dematerializzare”. Selezionare la nuvoletta blu e caricare tutta la documentazione prodotta (compresi gli eventuali allegati) in un unico file in formato pdf. Concludere la procedura con la firma del documento tramite Codice Fiscale, Pin e telefonata. Da questo momento il documento è da considerarsi regolarmente sottoscritto e consegnato al Comitato Regionale/Delegazione.

Se il documento dell'iscrizione dematerializzato risultasse **irregolare e/o incompleto**, nella sezione “iscrizione” sarà segnalata con errore (evidenziata in rosso).

Si invitano le Società a controllare periodicamente, nella propria area società, il corretto invio del documento di iscrizione, per non incorrere in ritardi e/o omissioni.

4. Fra la documentazione da trasmettere deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza** (nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal campionato di competenza), la **domanda di iscrizione** al Campionato.

5. Il termine, di carattere ordinatorio, per l'invio telematico del documento dematerializzato di iscrizione al Campionato, è indicato nella tabella di cui alla lettera E.

D.2 – La regolarizzazione del documento di iscrizione dematerializzato.

1. Nel caso che, a seguito di verifiche, si rilevi che il documento di iscrizione dematerializzato risulta **irregolare e/o incompleto** la Società ha l'obbligo di regolarizzarlo e completarlo entro il **termine** indicato nella tabella della successiva lett. E, alla scadenza del quale, le Società inadempienti, nei casi previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi Campionati.

E. - I TERMINI PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

CAMPIONATO	COMPETENZA	INVIO DOCUMENTO DI ISCRIZIONE DEMATERIALIZZATO	REGOLARIZZAZIONE
ECCELLENZA	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 14 luglio ore 17.00	entro 21 luglio ore 17.00
PROMOZIONE			
PRIMA CATEGORIA			
JUNIORES REGIONALE			
CALCIO A 5 (Serie C1 – Serie C2 - (Juniores)	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 14 luglio ore 17.00	entro 21 luglio ore 17.00
CALCIO A 5 Serie D	Comitato Regionale	dal 6 luglio all' 1 settembre ore 17.00	entro 08 settembre ore 17.00
CALCIO A 5 FEMMINILE	Comitato Regionale	dal 6 luglio all' 1 settembre ore 17.00	entro 08 settembre ore 17.00

CALCIO FEMMINILE (Serie C)	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 14 luglio ore 17.00	entro 28 luglio ore 17.00
CALCIO FEMMINILE (Serie D - Juniores)	Comitato Regionale	dal 6 luglio 28 luglio ore 17.00	entro 4 agosto ore 17.00
SECONDA CATEGORIA	Delegazione Provinciale	dal 6 luglio 21 luglio	entro 28 luglio
TERZA CATEGORIA	Delegazione Provinciale	dal 6 luglio 21 luglio	entro 28 luglio
JUNIORES PROVINCIALE	Delegazione Provinciale	dal 6 luglio 28 luglio	entro 18 agosto

F – I DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI – Stagione Sportiva 2017/2018

F.1. L'ammontare dei diritti e degli oneri finanziari è indicato nella seguente tabella:

CATEGORIA	DIRITTI ISCRIZIONE	DIRITTI ASSOCIAZIONE	ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE	TOTALE
ECCELLENZA	2.700,00	300,00	3.500,00	6.500,00
PROMOZIONE	2.000,00	300,00	2.900,00	5.200,00
1^ CATEGORIA	1.500,00	300,00	2.200,00	4.000,00
2^ CATEGORIA	1.000,00	300,00	1.700,00	3.000,00
3^ CATEGORIA	800,00	300,00	900,00	2.000,00
JUNIORES REGIONALI	900,00		300,00	1.200,00
3^ CATEGORIA UNDER 21	800,00	300,00	500,00	1.600,00
3^ CATEGORIA UNDER 18	800,00	300,00	400,00	1.500,00
JUNIORES PROVINCIALI	650,00		300,00	950,00
CALCIO A 5 SERIE C1	800,00	300,00	450,00	1.550,00
CALCIO A 5 SERIE C2	600,00	300,00	450,00	1.350,00
CALCIO A 5 SERIE D	400,00	300,00	200,00	900,00
CALCIO A 5 JUNIORES	300,00		200,00	500,00
CALCIO A 5 FEMMINILE	300,00	300,00	350,00	950,00
FEMMINILE REG. SERIE C	700,00	300,00	500,00	1.500,00
FEMMINILE PROV. SERIE D	400,00	300,00	400,00	1.100,00
FEMMINILE JUNIORES	350,00			350,00
AMATORI	350,00	300,00	200,00	850,00

I Diritti di Associazione (€ 300,00) sono dovuti solo per l'iscrizione al Campionato della Prima Squadra.

F.2. Il Consiglio Direttivo della LND ha stabilito

- a) il riconoscimento della **GRATUITA' DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE** (Circolare LND n. 7396 del 12/6/2017):
1. alle Società affiliate alla FIGC nella stagione sportiva 2017/2018 e partecipanti con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
 2. alle Società che partecipano ai Campionati di Calcio a 11 maschile che, per la prima volta, nella stagione sportiva 2017/2018, partecipano con una propria squadra al Campionato di Calcio a 11 Femminile;
 3. alle Società di Calcio a 11 Maschile che, affiliate alla FIGC nella stagione sportiva 2017/2018, intendono partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile;
 4. alle Società affiliate alla FIGC nella stagione sportiva 2017/2018 che intendono partecipare con una squadra esclusivamente ai Campionati di Calcio a 11 Femminile;
 5. alle Società che partecipano nella stagione sportiva 2017/2018, ai Campionati di Calcio a 11 Maschile e di Calcio a Cinque Maschile che, per la prima volta, nella stagione sportiva 2017/2018, partecipano con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile;
 6. alle Società di Calcio a 11 Maschile e di Calcio a 5 Maschile che, affiliate alla FIGC nella stagione sportiva 2017/2018, intendono partecipare con una propria squadra anche a Campionati di Calcio a Cinque Femminile;
 7. alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate alla FIGC nella stagione sportiva 2017/2018;

Nei casi sopra indicati le Società sono tenute a contattare direttamente e preventivamente l'Ufficio Amministrativo del C.R.E.R. (051/3143.876 – 883) PRIMA DI RENDERE DEFINITIVO IL DOCUMENTO DI ISCRIZIONE

- b) un "Premio Fedeltà", consistente nella **fornitura gratuita di n. 10 palloni da gara**, a favore delle Società che, affiliate nella stagione sportiva 2015/2016, hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria nella citata stagione dell'affiliazione e nella stagione 2016/2017;

F.3. Al totale indicato nella tabella di cui al comma 1, detratte le gratuità dei diritti di iscrizione di cui al comma 2, va **aggiunto**:

- il SALDO CONTABILE a DEBITO risultante dall'ESTRATTO CONTO REGIONALE presso il C.R.E.R. consolidato al 30/6/2017 (il SALDO CONTABILE a CREDITO va invece sottratto);
- l'**anticipo delle spese assicurative** calcolato sulla base del numero di tutti i tesserati in carico alla Società alla data del 30 giugno 2017 risultante dal DETTAGLIO RIEPILOGO COSTI ASSICURATIVI;
- la **documentazione dell'avvenuto pagamento degli eventuali debiti** nei confronti di Enti federali, Società, calciatori, allenatori, diritti riomologazione campi in erba artificiale ecc.;

F.4. I due documenti, ESTRATTO CONTO REGIONALE e ESTRATTO CONTO FEDERALE (che contiene il dettaglio dei costi assicurativi relativi alla stagione 2016/2017), sono disponibili sul sito internet utilizzando la procedura on-line dopo la data 6/7/2017.

F.5. Le somme relative all'ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE e all'ANTICIPO SPESE ASSICURATIVE possono essere versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui dovranno essere versati dalle Società entro il **termine del 15 novembre 2017**. Dopo tale data si applicano, anche senza alcun preavviso, le procedure delle "esazioni coattive" delle somme nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F. e del comma 5 dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

F.6. In ogni caso il riepilogo dei costi di iscrizione e il **totale dell'importo** da pagare (massimo e minimo) è riportato nella pagina "RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI CAMPIONATI" della relativa procedura on-line.

F.7. Per le **Società di nuova affiliazione**, l'ammontare dell'anticipo delle spese assicurative è fissato in misura forfettaria, da conguagliare al termine della stagione sportiva, come segue:

- CALCIO A 11 (maschile e femminile): € 1.000,00;
- CALCIO A 5 (maschile e femminile): € 800,00.

F.8. Per i **tutti i Campionati** il pagamento dei diritti e degli oneri finanziari deve essere effettuato tramite **ricarica on line** del **"Portafoglio Iscrizioni"** con **bonifico bancario** presso

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – AG. 3
Intestato a FIGC – LND – CRER
Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493

**E' DISPONIBILE UNA GUIDA SEMPLIFICATA AL NUOVO PROCEDIMENTO
 DI DEMATERIALIZZAZIONE IN ALLEGATO AL PRESENTE C.U. E SUL SITO
 DEL C.R.E.R. NELLE URGENZE/NEWS
 WWW.FIGC-DILETTANTI-ER.IT**



7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 19 giugno 2017

Tribunale composto dai signori: DAL FIUME (Presidente), FERRARI, MORETTO (Componenti); PRATI (A.I.A.)

DEFERIMENTI

91 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico della Sig. MINZONI RAOUL, JASAREVIC EDIN nonché delle società CRAL ENRICO MATTEI

Con nota 27.04.2017, Prot. n.11824/874, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale,

visti gli artt. 32 comma 4 e 46 comma 6 del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi;

ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :

- il sig. Minzoni Raoul, Presidente della Soc. CRAL ENRICO MATTEI, per la violazione all'art. 1bis comma 1, in relazione all'art.10 comma 2 del C.G.S. 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Jasarevic Edin e sottoporre lo stesso a visita medica al fine di ottenere l'idoneità sportiva e di dotarlo della copertura assicurativa, nonché per aver utilizzato il calciatore sapendolo in posizione irregolare in quanto il tesseramento è stato convalidato il 28.10.2016, quindi nel corso della gara CRAL ENRICO MATTEI – CLASSE, del giorno 16.10.2016;

- il sig. Jasarevic Edin, (nato 30.01.2003) non ancora tesserato all'epoca dei fatti con la Società CRAL ENRICO MATTEI, alla gara CRAL ENRICO MATTEI – CLASSE, del giorno 16.10.2016, valevole per il Campionato Interprovinciale Categoria Giovanissimi del Comitato Provinciale di Ravenna, violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all'art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. E 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara sopramenzionata in posizione irregolare, in quanto non ancora tesserato dalla Società ASD MELDOLA;

- la Società CRAL ENRICO MATTEI, a titoli di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal Presidente Sig. Minzoni Raoul e dal calciatore Sig. Jasarevic Edin alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti, nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con:

3 mesi d'inibizione per il Presidente Minzoni Raoul;

300,00 euro di ammenda più un punto di penalizzazione da scontare nel presente campionato 2016/2017 a carico della società CRAL ENRICO MATTEI;

1 giornata di squalifica al calciatore JASERIVIC EDIN.

Il Tribunale,

- letto il deferimento;
- sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S;

Delibera

di infliggere alla Società CRAL ENRICO MATTEI 150,00 di ammenda più un punto di penalizzazione da scontare nel campionato Giovanissimi Provinciali della stagione sportiva 2017/2018;

al calciatore JASERIVIC EDIN 1 giornata di squalifica;

al Presidente Minzoni Raoul 2 mesi di inibizione.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

92 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE **AGGIUNTO**

A carico della Sig. GIROTTI ROBERTO, il Sig. VINCENZI ROBERTO, il Sig. HAMAMA MOHAMED nonché delle società A.C. CREVALCORE

Con nota 05.05.2017, n. 12206/891/pfi16-17/MB/MS/vdb, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale,

visti gli artt. 32 ter, comma 4 e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.;

hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :

- il Sig. GIROTTI Roberto, Rappresentante Legale della Società A.C. CREVALVORE ASD, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore HAMAMA MOHAMED, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, nel corso della seguente gara di Campionato Juniores: AIRONE 83 – CREVALCORE del giorno 08.10.2016;

- Il Sig. VINCENZI Roberto, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.C. CREVALCORE ASD, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara di Campionato Juniores: AIRONE 83 – CREVALCORE del giorno 08.10.2016, in cui è stato impegnato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il giocatore HAMAMA MOHAMED, sottoscrivendo la distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, poi consegnata al Direttore di gara e consentendo così che lo stesso prendesse parte alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva, quindi senza specifica copertura assicurativa;

- il sig. HAMAMA Mohamed, calciatore della Società A.C. CREVALCORE, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli art. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara AIRONE83 – CREVALCORE del giorno 8.10.2016, valevole per il Campionato Juniores, in posizione irregolare di tesseramento in quanto non era tesserato per la Società A.C. CREVALCORE ASD nelle cui fila ha partecipato alla gara;

- la società A.C. CREVALCORE ASD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dai Sig. GIROTTI Roberto (Rappresentante Legale) e VINCENZI Roberto (Dirigente); HAMAMA Mohamed (calciatore) alla quale appartenevano tutti al momento dei fatti, indi per cui si contesta, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del C.G.S.

Il Rappresentante della Procura Federale, **Dott. VINCENZO POSTIGLIONE** conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con:
600,00 euro d'ammenda più 1 punto di penalizzazione da scontare nel presente campionato 2016/2017 a carico della Società A.C. CREVALCORE
3 giornate di squalifica al calciatore HAMAMA MOHAMED;
4 mesi di inibizione al Presidente GIROTTI ROBERTO e al dirigente Accompagnatore Ufficiale VINCENZI ROBERTO.

Il Tribunale,

- letto il deferimento;
- sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.;

D e l i b e r a

**di infliggere alla Società A.C. CREVALCORE 400,00 euro di ammenda più un punto di penalizzazione da scontare nel campionato Juniores della stagione sportiva 2017/2018;
2 giornate di squalifica al calciatore HAMAMA MOHAMED;
3 mesi di inibizione al Presidente GIROTTI ROBERTO e al dirigente Accompagnatore Ufficiale VINCENZI ROBERTO;**

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
AGGIUNTO

A carico della Sig. MAZZETTI TOMMASO nonché delle società A.S.D. CALCARA SAMOGGIA

Con nota 09.05.2017, n. 12401/1055/pfi16-17/MB/MS/vdb, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, visti gli atti del procedimento disciplinare n.1055pfi 16-17 avente oggetto: “frasi lesive della reputazione della classe arbitrale rilasciate tramite un social network dal calciatore Mazzetti Tommaso tesserato con la Società Calcara Samoggia; hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :

- il Sig. Mazzetti Tommaso, calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Calcara Samoggia, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1e 5, del C.G.S. aver pesantemente leso l’onore, il prestigio, la reputazione dell’Istituzione arbitrale, postando sul proprio profilo “Facebook” la seguente testuale dichiarazione: “gli arbitri sono picchiati poco vanno unti, protagonisti solo la domenica. A scuola vi davano pochi schiaffi, non sono serviti. Razza di coglioni. Spero di leggere presto di qualche ferito grave. Branco di finti etero”.

- la società A.S.D. CALCARA SAMOGGIA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 4, commi 2 e 5, del C.G.S., del comportamento sopra descritto del proprio tesserato (all’epoca dei fatti) Sig. Mazzetti Tommaso.

Il Rappresentante della Procura Federale, **Dott. VINCENZO POSTIGLIONE** conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con l’inibizione per 4 giornate di squalifica per Mazzetti Tommaso.

All’odierna riunione è presente Mazzetti Tommaso e per la Società il Presidente Lipparini, con il difensore avv. Gabriele Borloni i quali dichiarano di accettare in via conciliativa la proposta formulata dalla Procura Federale vale a dire la squalifica di 4 giornate per il Mazzetti ed euro 150,00 ammenda per la Società

Il Tribunale,

- letto il deferimento;
- sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite,
- valutata la volontà conciliativa degli incolpati Mazzetti Tommaso e Società A.S.D. CALCARA SAMOGGIA;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S;

D e l i b e r a

di infliggere alla Società A.S.D. CALCARA SAMOGGIA la sanzione di Euro 150,00 al calciatore MAZZETTI TOMMASO 4 giornate di squalifica.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
AGGIUNTO

A carico della Sig. SANTARINI SERGIO, CUPOLI ALESSANDRO, GACOVICAJ GABRIEL, nonché delle società RIMINI FOOTBALL CLUB

Con nota 27.04.2017 n. 11771/889, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale,
 visti gli artt. 32 comma 4 e 46 comma 6 del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.;
 vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi;
 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :

- il Sig. Santarini Sergio, Presidente della Società RIMINI FOOTBALL CLUB, per la violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S. 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore GACOVICAJ Gabriel sottoponendolo ad accertamenti medici al fine di ottenere l'idoneità sportiva dotandolo di copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, sapendolo in posizione irregolare in quanto il tesseramento è stato convalidato solo il giorno 11.10.2016, data successiva alla disputa delle gare:

- ALTA VALCONCA - RIMINI FOOTBALL CLUB del giorno 01.10.2016;

-GATTEO MARE – RIMINI FOOTBALL CLUB del giorno 08.10.2016.

Gare valevoli per il Campionato di Juniores Provinciale.

- il Sig. Cupoli Alessandro, Capitano della squadra e dirigente accompagnatore ufficiale della Società RIMINI FOOTBALL CLUB, per la violazione art.1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. e per aver svolto le funzioni di Capitano e di Accompagnatore Ufficiale della medesima Società, in occasione delle gare sopra menzionate in quanto non ancora tesserato e sottoscrivendo la relativa distinta di gioco con attestazione regolare della posizione del calciatore GACOVICAJ Gabriel, consentendo così allo stesso di partecipare alle gare senza essersi sottoposto a visita medica ai fini dell'idoneità sportiva e senza copertura assicurativa;

- il Sig. GACOVICAJ Gabriel violazione art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione all'art. 10 comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato la gara del 01.10.2016 sopra riportata valevole per il Campionato Juniores Provinciale, in posizione irregolare in quanto non ancora tesserato dalla Società Rimini Football Club, il tesseramento è stato convalidato solo il giorno 11.10.2016, data successiva alla gara;

- la Società RIMINI FOOTBALL CLUB a titoli di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4 commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai signori SANTARINI Sergio, CUPOLI Alessandro e GACOVICAJ Gabriel, alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, nei confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

Il Rappresentante della Procura Federale, **Dott. VINCENZO POSTIGLIONE** conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con:

4 giornate di squalifica al calciatore (per l'occasione) CUPOLI ALESSANDRO;

600,00 euro di ammenda più 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato 2016/2017 alla Società RIMINI FOOTBALL CLUB;

3 giornate di squalifica al calciatore GACOVICAJ Gabriel;

4 mesi di inibizione al Presidente SANTARINI SERGIO;

Il Tribunale,

- letto il deferimento;

- sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale;

- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;

- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.;

Delibera

di infliggere alla Società RIMINI FOOTBALL CLUB la sanzione di 400,00 euro di ammenda nonché un punto di penalizzazione da scontare nel campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2017/2018;
al calciatore CUPIOLI ALESSANDRO, che nell'occasione rivestiva la qualità di accompagnatore, 2 giornate di squalifica;
al calciatore GACOVICAJ Gabriel 2 giornate di squalifica;
al Presidente SANTARINI SERGIO 3 mesi di inibizione.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

9. ALLEGATI

Circolare n°80
Circolare 6-2017 Ufficio Studi Tributarî FIGC

Comunicato ufficiale n°368
CU 178/A FIGC - abbr. termini coppa Comitati Regionali/Provinciali 2017/2018

Comunicato ufficiale n°369
CU 179/A FIGC - abbr. termini fase nazionale Coppa Italia Dilettanti 2017/2018

Comunicato ufficiale n°370
CU 180/A FIGC - abbr. termini fase finale Camp. Juniores dilettanti 2017/2018

GUIDA SEMPLIFICATA DEMATERIALIZZAZIONE:

- firma elettronica
- iscrizione campionati con firma elettronica
- ricarica portafoglio iscrizioni
- tesseramento dilettanti e settore giovanile scolastico
- cartellini dirigenti/calciatori dilettanti

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 21/06/2017.

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**